

STATUTO
del
RAGGRUPPAMENTO DELLE GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE
VOLONTARIE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA ODV

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE

È liberamente costituita l'associazione di volontariato denominata:

**"RAGGRUPPAMENTO DELLE GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE
VOLONTARIE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA ODV"**

altresì indicata con l'acronimo "G.G.E.V. ODV".

L'Associazione ha sede in Comune di Reggio Emilia, attualmente in Via P. Colletta n.6.

La sede potrà essere modificata all'interno del medesimo Comune con una semplice delibera del consiglio direttivo, sottoposta all'approvazione dell'assemblea ordinaria e non richiederà formale variazione del presente statuto. Per il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato occorrerà una delibera dell'assemblea straordinaria degli associati e comporterà la modifica del presente statuto.

Possono essere istituite sedi secondarie od operative sia in Italia che all'estero.

Codice fiscale n. 91022330350

ART.2 - SIMBOLO DI RICONOSCIMENTO

L'associazione ha per segno distintivo, simbolico e di riconoscimento la figura di un gheppio in volo sul profilo della Provincia di Reggio Emilia in un cerchio con i colori verde, nero e bianco.

ART. 3 - DURATA

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

ART. 4 - PRINCIPIO FONDAMENTALE

L'associazione è ancorata al principio costituzionale di solidarietà (art. 2 Cost.)

ART. 5 - LA RELAZIONE CON LE ISTITUZIONI

L'associazione si propone la relazione qualificata con le istituzioni su un piano di pari dignità.

ART. 6 - IL PRINCIPIO DI AUTONOMIA

L'autonomia è valore non rinunciabile dell'associazione.

ART.7 - Il presente statuto è uniformato ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs 03/07/2017 n.117 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO II - SCOPO

ART. 8 - FINALITA' - ATTIVITA'

L'associazione, costituita esclusivamente per fini di solidarietà, non persegue fini di lucro ed opera per la tutela, l'educazione ed il recupero ambientale. Il suo è un servizio ad un tempo reso alla collettività e alla persona.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 03/07/2017 n.117 e successive modifiche ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, ed in particolare:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

- protezione civile ai sensi del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n.1 e s.m.i.;

- attività culturali di interesse sociale con finalità educative.

Per svolgere a tal fine una proficua attività, l'associazione si propone di svolgere ogni altra attività purchè secondaria e strumentale rispetto a quelle sopraelencate di interesse generale e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria od utile alla realizzazione diretta od indiretta degli scopi istituzionali.

L'associazione si propone:

- a) di operare secondo lo spirito e la lettera delle leggi e dei regolamenti posti a salvaguardia dell'ambiente;

- b) di far esercitare le funzioni derivanti dalla qualifica di Guardia Giurata nell'ambito delle disposizioni legislative in vigore;

- c) di assumere le seguenti iniziative:

- il costante aggiornamento della normativa posta a tutela dell'ambiente;

- promuovere, partecipare e collaborare ad attività educative atte a sensibilizzare la collettività sui temi della salvaguardia delle risorse naturali e dell'ambiente;

- collaborare attivamente con Enti Pubblici già operanti sul territorio in particolare con competenza in materia di inquinamento idrico, atmosferico, luminoso, acustico e del suolo, normative sui rifiuti, escavazione dei materiali litoidi, polizia idraulica, protezione della fauna selvatica, esercizio della caccia e della pesca, tutela degli animali d'affezione, tutela del patrimonio naturale e paesistico e delle aree protette, difesa dagli incendi boschivi e prescrizioni di polizia forestale, raccolta dei prodotti del sottobosco, funghi e tartufi, tutela della flora protetta; avuto, in ogni caso, riguardo alle relative normative;

- partecipare alla organizzazione di corsi per la preparazione di aspiranti Guardie Giurate Ecologiche Volontarie, seminari, convegni e dibattiti aventi per oggetto l'ambiente;

- collaborare con le autorità competenti per interventi di soccorso in caso di calamità naturali o disastri di carattere ecologico;

- collaborare e sostenere altre entità ed associazioni aventi scopi analoghi.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

ART. 9 - ATTIVITA' DIVERSE

Per l'attuazione del proprio scopo, l'associazione può intraprendere attività diverse secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore di cui all'art.6 D.Lgs n.117/2017. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

TITOLO III - GLI ASSOCIATI

ART.10 - CATEGORIE DEGLI ASSOCIATI - PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DEL PARI TRATTAMENTO

Tra gli associati si possono distinguere:

- soci con decreto, e sono le guardie che hanno ottenuto il decreto di nomina ai sensi dell'art.6 della L.R. 23/89;

► soci in attesa di decreto - e sono i soci che, superato l'esame di idoneità tecnica, hanno chiesto il rilascio del provvedimento;

► soci senza decreto: tutti coloro che, condividendo le finalità e le motivazioni dell'associazione, hanno dato prova di poter utilmente operare per il conseguimento delle sue finalità istituzionali, hanno superato positivamente il previsto periodo di tirocinio di almeno sei mesi e, quindi, sono stati ammessi all'associazione.

Le prestazioni degli associati sono dunque diversificate: ciascuno presta a seconda della propria attitudine, competenza e abilitazione.

L'ordinamento dell'associazione è, tuttavia, ispirato al principio di uguaglianza: tutti gli associati, quanto tali, hanno pari diritti e pari doveri.

L'ammissione avviene su domanda scritta dell'interessato in cui sottoscrive l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione ed è deliberata dal Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

Gli aspiranti associati, ai fini della verifica dei requisiti di ammissione, possono essere ammessi alle attività dell'associazione.

La qualità di associato si perde:

1) per decesso;

2) per recesso;

3) per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per 2 anni;

4) per esclusione:

- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

ART. 11 - DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI - LIBERTÀ E GRATUITA' DELLE PRESTAZIONI

L'atteggiamento degli associati deve essere ancorato ad elevato senso di responsabilità nell'espletamento del servizio, fedeltà e coerenza avuto riguardo alla componente deontologica dell'ente.

Gli associati sono altresì tenuti al dovere di diligenza.

Gli associati hanno l'obbligo di osservare con scrupolo le norme statutarie, i deliberati degli organi sociali e le disposizioni di regolamento.

I medesimi sono altresì strettamente tenuti ad uniformare il loro intervento alle direttive impartite dall'organizzazione.

Le prestazioni degli associati sono libere, spontanee, gratuite, del tutto disinteressate. Gli associati non possono essere remunerati neppure in modo indiretto e nemmeno dai beneficiari del loro servizio. E' loro consentito il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività volontaria prestata.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt.17 e 18 del D.Lgs.n.117/2017,

l'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Gli associati sono tenuti a pagare l'annuale quota associativa.

I rapporti interni tra gli associati e verso l'esterno e nei confronti dei terzi sono retti dal principio di correttezza e buona fede.

In caso di grave inosservanza degli obblighi contenuti nel presente statuto o per altri gravi motivi, l'associato può esser escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito il collegio dei probiviri.

Il procedimento deve essere rispettoso della dignità della persona.

La decisione può essere presa solo previa contestazione all'interessato degli addebiti che gli si muovono, e deve essere motivata in forma scritta.

L'escluso può in ogni caso ricorrere all'autorità giudiziaria.

Tutti gli associati hanno diritto e in pari tempo dovere di partecipare in modo effettivo alla vita ed alle iniziative dell'associazione.

Hanno altresì diritto di intervento e di voto all'Assemblea e sono parimenti eleggibili alle cariche sociali trascorsi 3 (tre) mesi dall'iscrizione al libro degli associati.

L'associato ha diritto di accesso agli atti dell'associazione, fatta eccezione per i dati personali non propri, a visionare i libri sociali, facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che la prenderà in esame alla prima riunione o comunque entro 30 gg successivi alla richiesta. La presa visione è esercitata presso la sede della Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

I libri sociali sono tenuti ai sensi dell'art.15 del D.lgs. 117/2017.

E' dato all'associato il libero **recesso** dal rapporto associativo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione dell'associato vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Chi recede, è escluso o, comunque, cessa l'appartenenza all'associazione, non può ripetere contributi a qualsiasi titolo versati.

TITOLO IV - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART.12 - LIBERA ELETTIVITÀ E GRATUITA DELLE CARICHE ASSOCIATIVE - DEMOCRATICITA' DELLA STRUTTURA

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea generale
- il Consiglio Direttivo
- l'Organo di Controllo e/o il Revisore Legale (se nominati)
- il Collegio dei Probiviri.

Le cariche sociali sono liberamente elettive e gratuite, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo dello statuto in merito all'Organo di Controllo, di durata triennale.

La struttura dell'associazione è democratica.

ART.13 - L'ASSEMBLEA - PRINCIPIO DI SOVRANITÀ E PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

E' costituita in assemblea l'universalità degli associati e può essere convocata in sessione ordinaria o straordinaria.

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea è formata dagli associati che come tali risultino iscritti nell'apposito Libro al tempo della convocazione e siano in regola con il versamento della quota associativa.

L'assemblea ordinaria è convocata con deliberazione del Consiglio direttivo, almeno una volta all'anno per approvare il bilancio, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, quando lo richieda almeno un decimo degli associati.

La convocazione avviene mediante avviso personale cartaceo od informatico da spedire al domicilio di ciascun associato almeno quindici giorni prima della data stabilita per la seduta.

L'avviso deve contenere l'indice analitico degli oggetti da trattare. Ciascun associato ha diritto soltanto ad un voto.

Non è dato il voto per rappresentanza.

È ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (audio-videoconferenza) o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

E' facoltà del Consiglio Direttivo o del soggetto che convoca la riunione, scegliere di volta in volta la modalità di svolgimento dell'Assemblea (in presenza oppure anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione).

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli iscritti.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per l'elezione alle cariche sociali risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti al primo scrutinio. A parità di voti risulta eletto il candidato più anziano per iscrizione.

Le liste possono essere proposte anche durante la seduta assembleare.

I voti sono palesi ad eccezione dei voti riguardanti le persone.

L'assemblea ordinaria ha, tra l'altro, le seguenti ulteriori attribuzioni:

- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- nomina l'Organo di Controllo, il Revisore legale dei conti e i Probiviri;
- formula le direttive generali e delibera i programmi dell'associazione;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo e le relazioni annuali redatte dal consiglio direttivo e dall'Organo di Controllo (se nominato);
- stabilisce l'ammontare dell'annuale quota associativa;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

L'assemblea conosce altresì di ogni questione sottoposta al suo esame dal consiglio. Le deliberazioni assembleari devono constare da apposito verbale

redatto dal segretario sotto la direzione del presidente.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione fatto salvo normative particolari.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 14 - L'AMMINISTRAZIONE - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è retta e amministrata da un consiglio composto da un numero variabile - da un minimo di cinque ad un massimo di quindici - di membri eletti dall'assemblea. La determinazione del numero spetta ogni volta all'assemblea stessa. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Il Consiglio opera avuto riguardo agli indirizzi ed alle direttive generali espresse dall'assemblea.

Al Consiglio sono conferite, tra l'altro, le seguenti ulteriori attribuzioni:

- a) il consiglio elegge, tra i suoi membri, il presidente, il vicepresidente, il segretario e l'economo, che durano in carica sino alla scadenza dell'organo;
- b) dà esecuzione ai deliberati assembleari;
- c) organizza e coordina l'attività dell'associazione.
- d) conosce dell'ammissione, dell'esclusione e del recesso dell'associato e li registra sul libro degli associati.

Il Consiglio può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri.

Il Consiglio può dar vita ad un comitato scientifico per la ricerca e per l'aggiornamento scientifico e legislativo.

La convocazione del consiglio avviene mediante avviso spedito anche attraverso strumenti elettronici o informatici dal Presidente almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione; nei casi di urgenza può essere disposta via mail o, ancora, per telefono e senza l'osservanza di tale termine. Può inoltre essere convocato su richiesta di almeno 2/3 dei componenti del Consiglio.

È ammesso prevedere la possibilità di intervento mediante mezzi di telecomunicazione (audio-videoconferenza) o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità del Consigliere che partecipa e vota.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio, è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.

Il voto non può essere dato per rappresentanza ed è palese.

Nel caso di vacanza di uno o più consiglieri a chi viene a mancare subentra il primo e via via i successivi dei non eletti all'esito dell'ultimo scrutinio elettorale. Il sostituto dura in carica fino alla scadenza naturale dell'organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

I verbali di ogni seduta del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART.15 - IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE. IL POTERE DI RAPPRESENTANZA

Al Presidente spetta il potere di rappresentare l'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Al Presidente è riconosciuta inoltre una privilegiata funzione di impulso e di coordinamento dell'attività dell'associazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente, al quale spetterà in tal caso anche il potere di rappresentare l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

L'intervento del Vicepresidente costituisce di per sé solo, per i terzi, prova dell'impedimento del Presidente.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni del Presidente, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART.16 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea nomina nei casi previsti dell'art.31 del D.Lgs 117/2017, un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, per l'esercizio del controllo contabile.

L'Organo di Controllo, monocratico o collegiale - composto da tre membri, nominato volontariamente o nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art.31, comma 1, del D.Lgs 117/2017, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti; in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti dell'Organo di Controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, secondo comma, C.C., può essere attribuito un compenso da determinarsi all'atto della nomina.

ART. 17 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei Probiviri è posto a presidio della componente deontologica dell'ente per la tutela sia degli interessi generali e di immagine dell'associazione che dei diritti delle minoranze e del singolo associato.

E' composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea degli associati. Restano in carica per tre anni e sono rieleggibili, come previsto per i membri del Consiglio Direttivo.

Il collegio esprime risoluzioni che non vincolano gli organi associativi; ma le decisioni contrarie o difformi di questi ultimi devono essere convenientemente motivate.

Nel procedimento per esclusione, il collegio esprime parere obbligatorio non vincolante.

TITOLO V

RISORSE ECONOMICHE - FONDO COMUNE - OBBLIGO DI FORMAZIONE DEL BILANCIO - SCIoglimento E DEVOLUZIONE BENI

ART.18 - LE RISORSE ECONOMICHE

L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dell'attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, purchè secondarie e strumentali ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.117/2017, e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 - IL FONDO COMUNE

I beni a qualsiasi titolo acquisiti dall'associazione ne costituiscono il fondo comune. Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio.

I beni e le loro rendite sono destinati in via esclusiva al conseguimento delle finalità istituzionali. Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

Gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non potranno mai essere distribuiti, anche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione saranno destinati alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 20 - OBBLIGO DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

L'esercizio finanziario e sociale inizia il 1° di gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Il consiglio direttivo deve redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Quest'ultima deve approvare il documento entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio deve essere corredato delle relazioni del consiglio e dell'organo di controllo (se nominato), ed essere redatto con chiarezza, precisione e veridicità.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione presso la sede dell'associazione per visione di tutti gli associati convocati all'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione ed agli associati che ne faranno successiva richiesta.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.117/2017.

ART.21 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE - DEVOLUZIONE DEI BENI

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

TITOLO VI- DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22 - VINCOLO

Lo statuto vincola alla propria osservanza tutti gli associati.

ART.23 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni), del Codice Civile e delle leggi vigenti.

F.to Maria Luisa Borettini

F.to Cecilia Casasole Notaio (sigillo)

Io sottoscritto Dott. Cecilia Casasole Notaio in Reggio Emilia, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n.82/2005.

F.to Cecilia Casasole - Notaio